



La tutela della sicurezza e della salute dei volontari della Protezione Civile

D.Lgs 81/2008
D.M. 13/4/2011

La sicurezza sul lavoro - evoluzione

Sicurezza **non prevenzionale**

- Legge 1898 n.80
- Il codice penale del 1930

La prevenzione **oggettiva**

- Art. 2087 c.c.
- DD.PP.RR. degli anni '50 n. 547/1955, n. 164/1956 (costruzioni), n. 303/1956 (igiene del lavoro)

La prevenzione **oggettiva, organizzativa e partecipativa**

- Le direttive UE
- Il D.Lgs. n. 626/94
- Il D.Lgs. n. 334/99
- Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009




Gli aspetti essenziali

- ❖ attività di consulenza
- ❖ **programmazione** della gestione della sicurezza
- ❖ eliminazione/riduzione dei rischi in **relazione alle conoscenze tecniche** acquisite in campo scientifico (art. 2087 c.c.)
- ❖ **programmazione** delle misure di sicurezza
- ❖ **partecipazione** alla gestione e consultazione dei soggetti
- ❖ contenuto **dell'obbligo di sicurezza** dei soggetti della prevenzione
- ❖ **informazione, formazione e addestramento**
- ❖ **controllo sanitario**
- ❖ **procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione**



Nel decreto legislativo n. **81 del 2008** vengono confermati e migliorati nella logica del **Testo Unico** i principi basilari del sistema di prevenzione introdotto dal D.Lgs. n. 626/1994 mediante:

- ❖ una **maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro;**
- ❖ la programmazione della prevenzione mirata ad un **complesso che integri in modo coerente nella prevenzione** le condizioni tecniche produttive dell'impresa
- ❖ la proceduralizzazione degli **obblighi di prevenzione;**
- ❖ una gestione concertata della sicurezza all'interno dell'impresa attraverso la **partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti**, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.





Volontariato e D.Lgs 81/2008 - lacune

In questa impostazione **non veniva tenuto conto delle particolarità operative nelle quali operano i Volontari di Protezione Civile**, questi aspetti sono stati meglio definiti e adeguati nel **Decreto Ministeriale del 13 aprile 2011**, che tiene in debita considerazione le effettive particolari modalità di svolgimento delle attività.





Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

- ❖ (.....) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, **alle organizzazioni di volontariato della protezione civile**, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;
- ❖ Tenuto conto delle **particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività**;
- ❖ Ritenuto, altresì, di **dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza** ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, **uniformemente su tutto il territorio nazionale**;
- ❖ Ravvisata la necessità di **coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari** della protezione civile **con il perseguimento degli obiettivi** per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; (.....)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

- ❖ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per "**organizzazione di volontariato della protezione civile**" ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, **avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti**, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 L. 24/02/1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse materie.
- ❖ «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire **conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze** per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- ❖ «**informazione**»: complesso di attività dirette a fornire **conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi** nello svolgimento delle attività operative;
- ❖ «**addestramento**»: complesso di attività dirette a **far apprendere l'uso corretto di attrezzature**, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

- ❖ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per "**organizzazione di volontariato della protezione civile**" ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, **avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti**, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista di calamità naturali, di formazione e addestramento.
- ❖ «**formazione**»: **Il legislatore definisce alcune parole chiave che si trovano nella norma: Formazione, informazione e addestramento** all'acquisizione delle competenze necessarie alla eliminazione delle cause di rischio.
- ❖ «**informazione**»: attività di informazione, di eliminazione, di prevenzione e di attività operative;
- ❖ «**addestramento**»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;

Cosa c'è da notare:
Il legislatore definisce alcune parole chiave che si trovano nella norma:
Formazione, informazione e addestramento



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:
 - a) necessità di intervento immediato **anche in assenza di preliminare pianificazione**;
 - b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di **immediatezza operativa**;
 - c) **imprevedibilità** e **indeterminatezza** del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare **tempestivamente** e **conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi** secondo quanto disposto dagli **articoli 28 e 29** del decreto legislativo n. 81/2008;
 - d) **necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali**, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, **pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi** in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

- (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:

- necessità
- organizzazione
- imprevedibilità** delle situazioni di emergenza, che richiedono l'impiego di risorse straordinarie e la chiamata in causa di personale con specifiche competenze e risorse umane e materiali;
- necessità di intervenire in situazioni di emergenza, in cui le risorse disponibili sono limitate e le situazioni sono in continua evoluzione;

Cosa c'è da notare:
 Il legislatore riconosce i caratteri di **urgenza e tempestività** in alcune attività di protezione civile che possono essere **imprevedibili e indeterminate**

va;
 ntario viene
 ti i rischi
 mpimenti
 adottando
 sone

- L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario**, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, **sia dotato** di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che **sia adeguatamente formato** e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva** formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto ministeriale 13/04/2011, art. 5 in materia di protezione civile.
2. Le organizzazioni di protezione civile sono **dotate** di attrezzature e mezzi che **sia adeguati** alle attività specificate e **adatti** allo scenario di rischio di protezione civile, **rispettivamente** di cui sono **responsabili** l'organizzazione di protezione civile e il volontario che li svolge, **sia** in servizio di impiego e sia in attività di volontariato.
3. Le **sedi** delle organizzazioni di protezione civile, **nonché** i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** del volontario di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.

Cosa c'è da notare:
 l'organizzazione (cioè il legale rappresentante) **e' responsabile** che il volontario sia formato e addestrato per una certa mansione, informato sullo scenario e abbia e usi i DPI adatti



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1



(.....) Al fine di assicurare **un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale**, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per **scenario di rischio di protezione civile** si intende la **rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza**; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) Al fine di assicurare **un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale**, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svol

Cosa c'è da notare:
Viene introdotto il concetto di «scenario di rischio» come ambito in cui operano i volontari di protezione civile.
Una situazione tipo che riproduce pericoli e rischiosita'

Secondo qua
di intervento
Dipartimento
luglio 1996, p
rappresentaz
interessare u
che costituis
esso e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1



(.....) **SCENARI DI RISCHIO:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- ❖ scenario eventi atmosferici avversi;
- ❖ scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- ❖ scenario rischio idrogeologico - frane;
- ❖ scenario rischio sismico;
- ❖ scenario rischio vulcanico;
- ❖ scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- ❖ scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge [VV.FF]);
- ❖ scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- ❖ scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- ❖ incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- ❖ attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- ❖ attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- ❖ attività di difesa civile.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARI COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- ❖ - assistenza alla popolazione, intesa come: attività' psicosociale e attività' socio-assistenziale;
- ❖ - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- ❖ - informazione alla popolazione;
- ❖ - logistica;
- ❖ - soccorso e assistenza sanitaria;
- ❖ - uso di attrezzature speciali;
- ❖ - conduzione di mezzi speciali;
- ❖ - predisposizione e somministrazione pasti;
- ❖ - prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- ❖ - supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività' amministrative e di segreteria;
- ❖ - presidio del territorio;
- ❖ - attività' di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- ❖ - attività' formative;
- ❖ - attività' in materia di radio e telecomunicazioni;
- ❖ - attività' subacquee;
- ❖ - attività' cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARI COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- ❖ - assistenza alla
- ❖ - assistenza ai s
- ❖ - informazione
- ❖ - logistica;
- ❖ - soccorso e ass
- ❖ - uso di attrezza
- ❖ - conduzione d
- ❖ - predisposizio
- ❖ - prevenzione e
- ❖ - supporto orga
- ❖ - presidio del te
- ❖ - attivita' di rip
- ❖ - attivita' forma
- ❖ - attivita' in ma
- ❖ - attivita' subacquea,
- ❖ - attivita' cinofile.

Cosa c'e' da notare:

Il legislatore definisce in modo preciso compiti che il volontario puo' svolgere in base alla formazione che gli viene data. Questo e' un passo fondamentale nell'attribuzioni delle mansioni da parte del legale rappresentante.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui puo' essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) **COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI:** Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». (.....)

(....) **CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI:** A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile **devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.** Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, **sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante (....) .**



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO:

Ai fini di **attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa** richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 **le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti**, l'adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.

A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di **autocertificazioni aventi requisiti di legge**, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il **mancato adempimento** a quanto stabilito al paragrafo 2 **comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa. (.....)**



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO:

Ai fini di attestare il possesso delle condizioni di idoneità per l'acquisizione e la gestione delle attività operative delle organizzazioni territoriali previste dal presente decreto, le organizzazioni sono tenute ad attestare, con modalità e contenuti stabiliti al presente decreto, la formazione documentata. La non formazione o la non veridicità delle autocertificazioni sospende l'organizzazione dalle attività operative (e pone a rischio il legale rappresentante).

Cosa c'è da notare:
 la formazione può essere autocertificata dal legale rappresentante se idonea e documentata. La non formazione o la non veridicità delle autocertificazioni sospende l'organizzazione dalle attività operative (e pone a rischio il legale rappresentante)

per i registri e albi sono tenute ad attestare, con modalità e contenuti stabiliti al presente decreto, la formazione documentata. La non formazione o la non veridicità delle autocertificazioni sospende l'organizzazione dalle attività operative (e pone a rischio il legale rappresentante).








Foto di Cheyenne Curatola






Esempio semplificato di inconveniente - amministrativo





Esempio semplificato di inconveniente - Penale





... Domande ...





**Grazie per
L'attenzione**



**71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile
Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio – “Virgo Fidelis”**

Via San Giovanni Bosco, 29
20861 Brugherio (MB)
e-mail: info@anc-brugherio.it
Web: www.anc-brugherio.it